Riforma legge fallimentare e segnalazioni degli organi di controllo

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, G.U. 14.02.2019, n. 38) pone a carico di due categorie di soggetti, sia interni che esterni alla società, gli obblighi di **rilevare tempestivamente e segnalare** agli specifici soggetti individuati dalla normativa (in genere all'organo amministrativo) l'esistenza di **fondati indizi della crisi** (i cosiddetti indicatori della crisi), in linea con il principale obiettivo della riforma di stimolare un accertamento precoce dei prodromi della crisi, impedirne l'aggravamento e salvaguardare così la continuità aziendale. Gli obblighi di segnalazione, che il Codice qualifica come **strumenti di allerta**, così come gli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore, gravano innanzitutto sugli **organi di controllo societario**, collegio sindacale o sindaco unico che sia, sul **revisore contabile** e sulla società di revisione, ciascuno dei quali, nell'ambito delle proprie funzioni e in forza delle disposizioni previste all'art. 14, ha l'obbligo di:

1. verificare la valutazione costante, in capo all'organo amministrativo, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa e l'assunzione delle relative modifiche, quando necessarie;
2. accertare la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario e la determinazione del prevedibile andamento della gestione;  
   c) segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
3. La segnalazione deve indicare le **motivazioni**, essere fatta per iscritto, a mezzo PEC o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve indicare un **termine** non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. Se l'organo amministrativo non dovesse fornire una risposta o questa fosse inadeguata o, ancora, se nei successivi **60 giorni** le misure necessarie per superare lo stato di crisi non venissero concretamente intraprese, i soggetti interessati (tipicamente il collegio sindacale) devono attivare la **procedura d'allerta esterna**, informando senza indugio l'OCRI (organismo di composizione della crisi d'impresa) e fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga all'obbligo di segretezza sui fatti e documenti di cui si è venuti a conoscenza nell'espletamento dei loro incarichi societari (art. 2407, c. 1 C.C.). La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla **responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, in difformità delle prescrizioni ricevute, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi di omessa o inadeguata risposta dell'organo amministrativo o di mancata assunzione delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI.

Per superare eventuali carenze o ritardi nelle comunicazioni tra gli organi societari, il Codice pone a carico delle **banche** e degli **altri intermediari finanziari** autorizzati l'obbligo di dare notizia agli organi di controllo delle società clienti delle comunicazioni inviate alle società medesime in merito alle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, fornendo così ai predetti organi un ulteriore elemento utile ai fini delle loro valutazioni della sussistenza o meno di un adeguato equilibrio finanziario.  
Altri obblighi di segnalare alle società le loro posizioni debitorie rilevanti sono previsti a carico di alcuni soggetti esterni, i così detti creditori pubblici qualificati, identificati nell'Agenzia delle Entrate, nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e nell'INPS.